



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Servizio Demanio Turistico

Dirigente: Ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: Geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉: ennio.zambon@chioggia.org
Istruttore amministrativo : Pescarini Giorgio – ☎ 041 5534028 - ✉: giorgio.pescarini@chioggia.org

Pratica nr. 34

N. Reg. 11/2019

Chioggia, 11 MAG 2019

Oggetto: Autorizzazione per parcheggio stagionale annualità 2019 ai sensi art 21.1 Regolamento Comunale sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 77/2012 e s.m.i..

CONCESSIONARIO: PARADISE BEACH s.n.c. di Zennaro Paolo & C P.Iva n.03842520276,

IL DIRIGENTE

Vista

l'istanza inoltrata in data 15.02.2019 con prot.n. 8658 e successiva integrazione da Ditta PARADISE BEACH s.n.c. di Zennaro Paolo & C P.Iva n.03842520276, nato a Chioggia (VE) il 06.10.1957 e residente in Chioggia (VE) via Ausonia n.9 c.f. ZNNPLA57R06C638B, titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 20/2014, per l'occupazione di una zona demaniale marittima con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per realizzazione di parcheggio stagionale ricadente nella concessione di cui è titolare;

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003.,
- il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271 ;
- il regolamento del codice della navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- la legge regionale 33/2002 allegato S/3 lettera C);
- il P.P. Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012 e s.m.i.;
- la vigente normativa antimafia;
- Il Decreto Sindacale n.ro 2 del 16.01.2019;

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la Ditta PARADISE BEACH s.n.c. di Zennaro Paolo & C P.Iva n.03842520276. con sede in Chioggia –località Sottomarina, come sopra meglio generalizzata ai sensi dell'art 21.1 del summenzionato regolamento alla realizzazione di un parcheggio stagionale per l'annualità 2019, in localita' Sottomarina N.C.T. fg 37 mapp.1847/p di mq. 360,60.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori



Città di Chioggia città d'arte

autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il parcheggio dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Penzo